



I I C O R T E D I A S S I S E

R O M A

PROC. PEN. N° 12/06 R.G.

A CARICO DI ACOSTA GEORGE EDUARDO + 4.-

LA CORTE

1 - DOTT.	MARIO LUCIO	D'ANDRIA	PRESIDENTE
2 - DOTT.	ELIO	MICHELINI	G. a L.
DOTT.	FRANCESCO	CAPOREALE	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA	ORietta	CALIANDRO	CANCELLIERE C1
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REGISTRAZIONE

UDIENZA DEL 08.06.2006

Tenutasi c/o Aula Bunker "A" Via Casale di San Basilio, n°168

* R O M A *

RINVIO AL 05.10.2006

PRESIDENTE: Allora degli imputati non è presente nessuno.
ACOSTA GEORGE EDUARDO da chi è difeso?

AVV.DE ANGELIS: dall'Avvocato Roberto De Angelis, in sostituzione
Difensore di ufficio Avvocato Eugenio Daidone.

PRESIDENTE: ASTIZ ALFREDO IGNACIO.

AVV.DE ANGELIS: d'ufficio Avvocato Roberto De Angelis.

PRESIDENTE: VILDOZA JORGE RAUL.

AVV. PALLESCHI: è presente l'Avvocato Paolo Palleschi per
l'imputato VILDOZA.

PRESIDENTE: VANEK ANTONIO.

AVV. PERFUMO: è presente l'Avvocato Fabrizio Perfumo.

PRESIDENTE: FEBREZ HECTOR ANTONIO.

AVV. MILANI: sì, è presente l'Avvocato Luca Milani in
sostituzione dell'Avvocato Giuseppe Boerio come da
nomina già depositata Presidente.

PRESIDENTE: le Parti Civili chi abbiamo?

AVV. MANIGA: Avvocato Maniga per INOCENCIA LUCA PEGORARO,
EMILIANO DEMIAN GULLO e CARLOS NICOLAS GULLO.

PRESIDENTE: poi chi altro?

AVV. GENTILI: Avvocato Gentili per la stessa qualità di madre di
una delle vittime, familiari di DANTE GULLO e lo
stesso DANTE GULLO che è presente. C'è un'altra
costituzione di Parte Civile e poi mi consentirà di
illustrare un intervento grazie!

PRESIDENTE: sì, poi darò la parola, adesso vediamo...

AVV. BRIGIDA: buongiorno Signor Presidente, buongiorno Signori della Corte sono l'Avvocato Nicola Brigida del Foro di MILANO, mi costituisco Parte Civile oggi a nome e per conto del Signor LEOPOLDO BENITO GULLO che è un altro figlio, oltre al Signor DANTE GULLO già costituito Parte Civile, della Signora ANGELA MARIA AIETA.

PRESIDENTE: sì, chi altro c'è?

AVV. MAGORNO: Signor Presidente sono l'Avvocato Magorno del Foro di PAOLA, mi costituisco per GULLO UMBERTO CARMELO nella sua qualità di figlio di AIETA ANGELA MARIA.

AVV.DE FIGUEIR: Avvocato dello Stato De Figueiredo per la Presidenza del Consiglio dei Ministeri già costituiti Parte Civile.

AVV. LO TURCO: per l'intervenuta Regione CALABRIA Avvocato Livia Lo Turco in sostituzione dell'Avvocato Titta Maria come da nomina che deposito.

PRESIDENTE: non c'è nessun altro? Sulla contumacia il Pubblico Ministero?

AVV. MANIGA: ci sono degli interventi Presidente...

PRESIDENTE: sì.

AVV. MANIGA: ...ai sensi del 93 del codice di rito.

PRESIDENTE: sì, dica pure!

AVV. GENTILE: allora per la provincia di COSENZA l'Avvocato Gentile.

PRESIDENTE: sì, allora chiudiamo prima la parte delle costituzioni delle Parti Civili, prego!

AVV. MANIGA: allora l'Avvocato Maniga interviene per l'Associazione Comision de Familiares Desaparecidos, Deteniso per Ragiones Politicas, produce l'atto di intervento, la Procura, il consenso della Parte Civile e lo statuto dell'associazione.

PRESIDENTE: perfetto.

AVV. GENTILI: l'Avvocato Gentili interviene per l'Associazione ABUERAS de PLAZA DE MAYO, che è quella che si cura in particolare dei cittadini scomparsi in stato di detenzione e in stato di gravidanza con le successive drammatiche evenienze che il Presidente certo conosce già e che verranno illustrate in corso di prova, produco l'atto di intervento, il consenso, la procura speciale, lo statuto dell'associazione e il mandato dell'associazione a chi ha conferito la procura.

PRESIDENTE: nessun altro allora? Non abbiamo nessun altro ente esponenziale che interviene ai sensi del 93 codice di procedura penale. Dicevo sulla contumacia allora il Pubblico Ministero chiede che si proceda in contumacia degli imputati?

P.M.: sì, per la verità Presidente è stata dichiarata in

sede di udienza preliminare l'assenza di tutti gli imputati ai sensi dell'art. 420 quinquies, codice di procedura penale, questo perché in sede di notifica dell'udienza preliminare tutti gli imputati praticamente non riconobbero la giurisdizione italiana, posso ricordare delle frasi...

AVV. LO TURCO: posso interrompere un attimo? Allora per la provincia di COSENZA ancora non è stato prestato il consenso all'intervento, deve essere prestato in questa sede.

PRESIDENTE: da parte delle Parti Civili abbiamo il consenso all'intervento della provincia di COSENZA? Sì, può avvicinarsi anche a un microfono lì.

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: sì, come vuole, guardi c'è un microfono lì senza che fa la strada.

AVV. P.C.: Dominic Consent...

PRESIDENTE: va bene, grazie! Allora diceva il Pubblico Ministero?

P.M.: dicevo che in sede di udienza preliminare è già stata dichiarata l'assenza di tutti gli imputati ai sensi dell'art. 420 quinquies del codice di procedura penale, l'imputato FEBREZ in sede di notifica dell'udienza preliminare ebbe a dichiarare: "non riconosco alcuna giurisdizione

straniera per giudicare i fatti che mi vengono imputati". ACOSTA: "non riconosco alcuna giurisdizione straniera per giudicare i fatti che mi vengono imputati". L'imputato ASTIZ dichiarò: "reputo assurdo - in lingua originale una barbaridad - una barbarie, il fatto di ricevere una notifica in merito a fatti avvenuti in territorio sovrano argentino da un Sostituto Procuratore che rappresenta lo Stato Italiano e non difende la sovranità argentina". VANEK: "l'invito a eleggere domicilio nella Repubblica Italiana è un vero e proprio gesto sarcastico essendo chiaramente nell'impossibilità di fissare domicilio in luogo inospitale, sconosciuto e distante" ed esprime discredito dell'azione di cui prendo notizia che definisce una vera e propria fandonia. Sono interpretati a mio avviso correttamente come una equivoca volontà di rinunciare a presenziare al dibattimento. Quindi io reputo che la dichiarazione di assenso ai sensi dell'420 quinquies, sia stata correttamente espressa dal Giudice dell'Udienza Preliminare.

PRESIDENTE:

ci sono osservazioni da parte dei Difensori di Parte Civile o dei Difensori degli imputati su questa richiesta?

AVV. GENTILI: Avvocato Gentili, ricordo che analogo provvedimento è stato preso nel precedente processo a carico SUAREZ MASON di OMAR SANTIAGO RIVEROS, ricordo e siamo pronti a produrre la Sentenza che è fra i documenti di cui si chiederà l'acquisizione ma che è stata pubblicata, che la decisione presa da questo Tribunale e poi in sede di Appello è stata più che motivatamente accolta e confermata dalla Corte di Cassazione. Ricordo senza insistere, perché è cosa più che nota ai Magistrati che mi ascoltano, che la giurisprudenza di legittimità con parecchie Sentenze correndo può sopportare la disposizione rapidamente, ha stabilito che un comportamento inequivoco come la non volontà di essere tradotto o come la volontà di partecipare ad altro processo senza medesimezza di data o altro è interpretato tranquillamente come volontà di astenersi dal processo. Ricordo la giurisprudenza che per fatta concludentia, conclude che qualunque comportamento sia comunque ricollegabile alla non volontà di sottoporsi al giudizio è sufficiente per la dichiarazioni di assenza. Ricordo le frasi già citate dal Pubblico Ministero, gli imputati hanno contestato la possibilità stessa definendola una barbarie incivile di essere processati dal Giudice

Italiano, e questo è anche più che un rifiuto, grazie!

AVV. DE FIGUEIR: Presidente per quello che riguarda la Presidenza del Consiglio si richiama, condividendo in pieno, quanto già detto dal Pubblico Ministero e quanto appena richiamato dal collega Gentili, la giurisprudenza di codesta Corte su caso identico, grazie!

PRESIDENTE: nessun altro vuole interloquire? E allora la Corte ordina procedersi in assenza degli imputati. Ci sono questioni preliminari

AVV. PALLESCHI: (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: prego!

AVV. PALLESCHI: sulla giurisdizione, quindi un difetto di giurisdizione ex art. 20 del codice di rito che vado a sintetizzare, visto che è una questione essenziale, ma che nei suoi tratti fondamentali può essere sinteticamente rappresentata, Avvocato Palleschi per la posizione VILDOZA, quindi con riferimento agli omicidi PEGORARO, difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 20 per codice di procedura penale con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del codice penale, che è noto attribuisce la competenza eccezionale al Giudice Italiano laddove si tratti di un delitto commesso

all'estero, laddove siano sussistenti determinati presupposti, ossia che si tratti di un delitto politico, ed è delitto politico il delitto che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, questo recita l'art. 8 alla prima parte del comma terzo. Orbene a mio giudizio non è questa la... non è questa norma applicabile alla vicenda che ci vede impegnati in questo procedimento penale per una serie di ragioni, il delitto oggettivamente politico è un delitto che offende l'interesse politico dello Stato e io ritengo che i fatti criminosi, per quanto efferati ipotizzati dall'ufficio di Procura non possano essere qualificati dei fatti che hanno offeso e... che hanno leso gli interessi politici dello Stato. Il diritto... bisogna vedere allora se possono essere qualificati dei delitti che hanno offeso il diritto politico del cittadino, stante il fatto che talune delle... di coloro che hanno subito le attività delittuose che costituiscono l'oggetto di questo processo penale erano appunto cittadini italiani. Ora, per il riferimento che la norma fa anche agli artt. 48 e 54 della Costituzione a mio avviso diritto politico del cittadino è quell'insieme di posizioni giuridiche

soggettive e di facoltà che afferiscano alla persona in quanto membro di una comunità nazionale, quindi riguardano gli esercizio dei diritti, il diritto al voto, il diritto ad accedere agli uffici pubblici che non possono che riferirsi alla posizione del cittadino da una parte e alla sfera della comunità nazionale dall'altra, nel nostro caso si tratta di cittadini italiani che hanno esercitato una serie di attività fuori del territorio dello Stato, quindi anche con riferimento alla possibilità di inquadrare i crimini che costituiscono oggetto di questo processo sotto la fattispecie del delitto politico, in quanto delitto che avrebbe leso i diritti politici di cittadini italiani a mio giudizio difetta la giurisdizione di questa Eccellentissima Corte. Rimarrebbe quindi la questione essenziale da dover sciogliere e valutare se possa essere competente il Giudice Italiano, in quanto ai sensi dell'ultima parte dell'art. 8 è considerato delitto politico anche il crimine comune che sia stato commesso per ragioni politiche. Ora, a mio avviso il Legislatore non è che statuisce a caso, il fatto che abbia concluso la norma relativa alla giurisdizione, a un'ipotesi di giurisdizione

eccezionale, cioè a delitti commessi all'estero, precisando che è competente il Giudice Italiano anche nell'ipotesi in cui sia stato commesso un crimine, che è un crimine ordinario e non oggettivamente politico ma che ha leso i diritti dei cittadini italiani e che sia stato commesso e determinato quindi da motivazioni politiche, che abbia collocato questa norma immediatamente dopo aver stabilito appunto che deve essere considerato delitto politico il delitto che offende o l'interesse politico dello Stato il diritto politico del cittadino e quindi in entrambi i casi posizioni giuridiche soggettive che relazionano il cittadino alla sfera della comunità nazionale, ebbene a mio avviso e concludo, anche il crimine che sia stato dettato da ragioni politiche, da motivazioni politiche, queste motivazioni politiche e il motivo politico deve essere comunque sia un motivo che attiene alle posizioni giuridiche del cittadino, le posizioni giuridiche soggettive e quindi ai suoi diritti e alle sue facoltà che potevano esplicarsi nella sfera della comunità nazionale e non al di fuori del territorio nazionale, quindi per queste ragioni mi auguro di aver sia pur fugacemente ma chiaramente esposto, io

chiedo che questa Eccellentissima Corte di Assise voglia recepire le eccezioni relative al difetto di giurisdizione e adottare i provvedimenti di conseguenza.

PRESIDENTE: ci sono altre questioni giudiziarie, adesso prima di dare la parola su questa questione se ci fossero altre questioni le trattiamo insieme, se non ce ne sono altre e allora possiamo dare la parola...

AVV. PALLESCI: nessuna no.

PRESIDENTE: ...al Pubblico Ministero su questa questione, prego!

AVV. MILANI: no Presidente, di carattere preliminare no, la Difesa di FEBREZ fa presente comunque che si associa ovviamente alle considerazioni del collega e insiste per il loro accoglimento.

AVV.DE ANGELIS: lo stesso la Difesa di ANTONIO VANEK.

PRESIDENTE: quindi i Difensori degli imputati, gli altri Difensori degli imputati si associano a questo esposto dal precedente Difensore. Prego Pubblico Ministero!

P.M.: chiedo che venga ovviamente respinta questa eccezione, siamo in presenza in maniera direi evidente di delitti politici, sia sotto il profilo che si tratta di delitti che hanno lesa un diritto politico delle vittime di cui parleremo ma anche

ove non si voglia vedere una stretta attinenza tra la sorte che hanno avuto e l'esercizio di un diritto politico devo semplicemente richiamare l'ultimo comma dell'art. 8 del codice penale, per il quale sono altresì delitti politici i delitti comuni determinati in tutto e in parte da motivi politici e non vi è alcun dubbio che il sequestro e poi la scomparsa delle persone di cui parleremo, sia determinata a motivi politici visto il contesto nel quale i sequestri prima e gli omicidi poi di queste persone sono stati consumati, quindi chiedo il rigetto della eccezione della Difesa.

PRESIDENTE: chi altro vuole prendere la parola delle Parti Civili?

AVV.DE FIGUEIR: Avvocato dello Stato.

PRESIDENTE: prego!

AVV.DE FIGUEIR: ma per la Presidenza del Consiglio dei Ministeri andando... partendo dall'imputazione: "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nell'ambito del processo di riorganizzazione nazionale instaurata dalla dittatura militare in ARGENTINA", eccetera, eccetera, premetto Presidente che parlo soprattutto per i signori Giudici Popolari, perché queste questioni sono ben note a Lei e sicuramente anche al Giudice a latere, fatta

questa premessa non posso che limitarmi a richiamare la Cassazione Penale, Prima Sezione, Sentenza numero 23181 del 2004, conclusiva del precedente processo sui desaparecido di origine italiana, che Ella diresse in Primo Grado e quindi a lei ben noto, e mi limito perché è chiarissima e assolutamente priva di tecnicismi giuridici quella parte della Sentenza che conferma la infondatezza della questione sollevata dai Difensori degli imputati, dice la Cassazione, è brevissimo: "nel caso di specie i delitti furono commessi in danno di cittadini italiani residenti in ARGENTINA, non in circostanze occasionali ma in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto alla eliminazione fisica degli oppositori a regime, senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, in quanto iscritti a sindacati, partiti politici o ad associazioni universitarie, pertanto tali delitti non solo offendevano un interesse politico dello Stato Italiano che aveva il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l'assistenza necessaria ma anche i delitti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla

nostra carta costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico come il diritto alla vita e il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione e il diritto di manifestare le proprie idee", eccetera, sulla base di questo principio, di questi principi qui affermati la Corte di Cassazione con la Sentenza citata ha risolto in modo chiarissimo e contrario alle tesi ora sollevate dai Difensori degli imputati in tema interpretazione dell'art. 8, chiedo quindi il rigetto di questa questione, grazie!

PRESIDENTE: ne ha una copia di quella Sentenza, che io non ho avuto mai il piacere di vedere.

AVV.DE FIGUEIR: (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: della Sentenza della Corte di Cassazione.

AVV.DE FIGUEIR: (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: va bene, se ce l'ha un altro Difensore è uguale, grazie!

AVV.DE FIGUEIR: (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: sì sì, la ringrazio molto, sì. Avvocato Maniga!

AVV. MANIGA: Avvocato Maniga di Parte Civile. Alcune precisazioni integrative di quanto è già stato detto dal Pubblico Ministero e dall'Avvocato dello Stato, forse non è il caso di addentrarci in un

esame approfondito della norma che è stato già in altre occasioni eseguita, ma sarebbe bene partire dal dettato della Suprema Corte di Cassazione che sottolinea la natura di delitto politico di questi delitti sia oggettivamente, che soggettivamente politici, per questa definizione e bisognerebbe partire da una interpretazione precisa e attuale dell'art. 8, l'art. 8 del codice penale, ripeto, non intendo addentrarmi più di tanto, ma è opportuno ricordare, anche per i Signori Giudici Popolari che l'art. 8 del codice penale che determina questa eccezione al principio di territoriale secondo il quale il Giudice Italiano giudica su fatti solo ed esclusivamente commessi nel territorio dello Stato avendo riferimento questo art. 8 a quel fenomeno che sicuramente è a tutti noto per il quale una svariata... un svariato numero di nostri concittadini sono, attraverso l'emigrazione approdati nei più svariati Stati, quindi al di là di quello che può essere la connotazione della norma definita come frutto di un certo periodo storico politico del nostro paese che tendeva a determinare una espansione soprannazionale oltre i confini dello Stato, questa norma ha un ben preciso riferimento alla tutela dei

nostri concittadini all'estero e quindi alla tutela dei diritti fondamentali dei nostri concittadini che si trovino occasionalmente a svolgere le funzioni civili in paesi laddove i diritti fondamentali siano negati, come è avvenuto in questo periodo storico in ARGENTINA, dove i diritti più fondamentali, più elementari, l'espressione politica e così via, erano totalmente... totalmente conculcati. La norma arriva fino ai giorni nostri per tutelare in maniera specifica queste posizioni e aggiungo è l'unica norma che è la fonte per definire in maniera corretta il delitto politico secondo il nostro ordinamento, è una norma che ha subito inevitabilmente l'adattamento dei principi che si sono fatti strada anche a livello internazionale. Ma aggiungo e qui per rispondere più specificamente al collega là ove obietta che non sono stati violati i diritti fondamentali dello Stato e dei cittadini in quanto... in quanto tali, non è vero, non è vero perché se dobbiamo dare una interpretazione a questa norma e soprattutto in particolare alla connotazione del delitto politico, è pacifico che il punto di riferimento con il quale la connotazione di delitto politico prende forma, non è solo l'ordinamento ma è la costituzione, e

dalla costituzione che è la nostra carta fondamentale, soprattutto da alcune norme della nostra carta fondamentale, traiamo i principi, quindi i diritti fondamentali dei cittadini attraverso... che evidentemente possano essere violati in ITALIA come all'estero. Cito in modo particolare l'art. 35 e l'art. 48 della Costituzione, l'art. 35 che garantisce la immigrazione, il lavoro all'estero e l'art. 48 perfino nel testo recentemente novellato che ha esteso ai nostri concittadini anche il potere elettorale. Quindi questa norma è tuttora viva, è presente per la tutela dei nostri concittadini all'estero e per la tutela anche dei loro diritti fondamentali che questi delitti hanno violato anche oltre il diritto fondamentale che è di tutti, che è della vita. Passando poi alla motivazione di questi delitti è stato già sottolineato, questi delitti sono stati commessi per precisa motivazione politica, perché tutti questi soggetti sono stati eliminati in quanto oppositori legittimi e lo cominciamo a dichiarare fin da adesso legittimo, oppositori legittimi, del regime che allora vigeva in ARGENTINA, ecco perché questi delitti possano con assoluta sicurezza definirsi sia

soggettivamente che oggettivamente politici, e quindi pienamente contemplati dalla norma in questione. Pertanto la giurisdizione come già ha pronunciato codesta Corte di Assise nel precedente processo, con una Sentenza confermata in Corte di Appello e confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza che è stata testé prodotta, non può essere messa in discussione, deve essere confermata con... e l'eccezione inevitabilmente respinta, grazie!

PRESIDENTE:

chi altro vuole...

AVV. GENTILI:

Avvocato Gentili, Difensore di Parte Civile, poche considerazioni integrative nell'intenzione di quanto è stato detto, la Sentenza 28 aprile 2004 che il Signor Presidente ha finalmente in copia, si richiama alla giurisprudenza su due punti, dal punto di vista del carattere oggettivo di delitti politici, richiama l'art. 10 di conformità, di... d'obbligo di conformità alle convenzioni internazionali e la convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, chiamata a ROMA il 4/11/1950 e ratificata in ITALIA con la Legge 848 del '55. In sostanza lo Stato Italiano con una legge si è equiparato alle istanze internazionali normative di salvaguardia della vita

e dei diritti fondamentali dell'individuo, proprio in conformità normativa con questi testi non c'è nessun dubbio che ove un cittadino italiano sia leso in questi diritti fondamentali all'estero le possibilità sono due: o viene giudicato dallo Stato Estero e allora secondo l'art. 11 lo Stato Italiano può rivedere quel giudizio o non viene giudicato per impunità, come purtroppo incivilmente è avvenuto in ARGENTINA, e allora il Giudice Italiano ha il dovere di perseguire un fatto che oggettivamente è secondo le convenzioni internazionali ratificate in ITALIA delitto politico, non si può conculcare un cittadino all'estero senza reazione o dello Stato Estero o dello Stato Italiano. Ma se anche questo fosse, come dire, tralasciato per fantasia, c'è la connotazione dell'intento soggettivo, cioè del reato soggettivamente politico e qui la Cassazione ha più volte ripetuto il principio fatto proprio dalla Sentenza 28 aprile, quando i delitti non sono occasionali ma sono, come nella specie e come verrà dimostrato ed è già prospettato chiaramente dall'Accusa, quando sono l'espressione di un piano di repressione di idee, sforzi civili o incivili che siano, nel nostro caso democratici di

opposizione. In quel caso la finalità ne fa un delitto soggettivamente politico, qualunque sia l'attendibilità ed è indiscutibile del discorso fatto prima. Nient'altro, grazie!

PRESIDENTE:

nessun altro?

AVV. BRIGIDA:

ecco, Signor Presidente sono l'Avvocato Brigida, Difensore di Parte Civile appena costituito per LEOPOLDO GULLO, che aggiungere all'autorevolezza di ciò che è stato detto prima dagli illustri colleghi e nonché alla motivazione della Sentenza della Suprema Corte appena mostrata... prodotta, se vogliamo, al Signor Presidente, ma soltanto una questione se vogliamo di ordine logico-politico, sappiamo... e a supporto dell'oggettività politica dei delitti contestati, la condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro di procedimento in data 29 luglio '99 rappresenta un dato politico e logico a supporto dell'oggettività politica dei delitti contestati. In altre parole se lo Stato Italiano con la richiesta di procedimento in data 29 luglio '99 ha inteso procedere, ha inteso dare il suo benestare ai fini della procedibilità, ha inteso contestualmente sottolineare la natura oggettiva dei delitti politici attualmente contestati.

VOCI: (in sottofondo).

AVV. BRIGIDA: ecco, io esibirei quanto meno la richiesta di procedimento ai fini dell'art. 8 del Ministro della Giustizia in data 29 luglio

PRESIDENTE: nessun altro deve prendere la parola? Possiamo ritirarci per decidere su questa questione. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

O R D I N A N Z A

PRESIDENTE: Allora, sulla eccezione sollevata dai Difensori degli imputati con la quale si sostiene il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine al reato contestato, sentiti il Pubblico Ministero e i Difensori delle Parti Civili, ritenuto che le eccezioni è infondata ove sussistono le condizioni richieste dall'art. 8 codice penale e dovendo riconoscersi sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, la natura del delitto politico al reato continuato del quale gli imputati sono stati chiamati a rispondere davanti a questa Corte, secondo la prospettazione accusatoria infatti risultano chiare le motivazioni politiche e le azioni criminose subite dai cittadini italiani residenti in ARGENTINA e dato che gli stessi sono stati presi di mira proprio perché considerati per

le loro convinzioni politiche oppositori del regime dittatoriale esistente in quel paese in quel momento storico, d'altra parte non può contestarsi che sia stato lesa un interesse politico dello Stato Italiano che è tenuto a titolare i diritti dei propri cittadini, tanto più se trattasi di diritti fondamentali, garantiti dalla nostra costituzioni e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento.

P.Q.M.

rigetta l'eccezione. Il Pubblico Ministero può esporre i fatti.

P.M.:

sì, io non voglio essere molto lungo, gli imputati sono rinviati a giudizio dinanzi a codesta Corte di Assise per rispondere in concorso tra loro dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 capoverso 575 e 577 numeri 3 e 4 in relazione all'art. 61 numero 4 codice penale, in quanto in concorso tra loro, quali Ufficiali tutti facenti parte del gruppo DE TAREA TRES TRES DOS (trascrizione fonetica), presso la Escuela Superior de Mecanica de l'Armada, la ESMA per aver disposto o partecipato al sequestro, alla tortura e quindi all'omicidio di ANGELA MARIA AIETA, sequestrata il 5 agosto '76 e di GIOVANNI e SUSANNA PEGORARO,

sequestrati entrambi il 18 giugno del '77, con le aggravanti di aver commesso i fatti con premeditazione e adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso le persone. Sono fatti che si inquadrano nel contesto di quel processo di riorganizzazione nazionale come venne eufemisticamente definito dai militari golpisti del 24 marzo '76, quella che si tradusse in una vera e propria mattanza che insanguinò per sei anni, dal '76 all'83 la terra ARGENTINA. Il bilancio finale su di circa trentamila desaparecidos, ci occupiamo in questa sede solo di tre casi che riguardano ovviamente cittadini italiani in possesso di cittadinanza italiana, perché questo è il presupposto che l'art. 8 del codice penale che è stato utilizzato come chiave di volta di questo processo richiede per la procedibilità in ITALIA di fatti commessi all'estero che integrino delitti politici in danno di cittadini italiani. Evito di dilungarmi su quello che è il golpe e quello che ha comportato, si tratta di una vicenda che io ho cercato di riassumere in maniera sintetica nella richiesta di rinvio a giudizio, che non so se fa parte degli atti della Corte di Assise, ma che comunque sarà a lungo e diffusamente poi dipanata

attraverso l'esame dei testi, per quello che riguarda la lista testi già presentata ovviamente mi riporto a questa lista, dirò semplicemente che vi sono alcuni testi che a mio avviso hanno un'importanza, come dire, propedeutica, introduttiva per capire, soprattutto per i Giudici Popolari, qual era il contesto storico politico nel quale questi fatti sono poi accaduti, e dei testi per così dire di specifica e sono quei sopravvissuti di questo terribile campo di sterminio che fu l'ESMA e in grado di raccontare della presenza all'interno di questo centro clandestino di detenzione di ANGELA MARIA AIETA e di GIOVANNI e SUSANNA PEGORARO, i testi a cui mi riferiscono sono più specificamente per quello che riguarda l'internamento all'ESMA di ANGELA AIETA, MARTA REMEDIOS ALVAREZ, HORACIO PERALTA e HEBE LORENZO e RAUL LISANDRO CUBAS, per questo che riguarda invece l'internamento all'ESMA di GIOVANNI e SUSANNA PEGORARO, BEATRIZ ELICA TOKAR, SARA SOLARZ OSATINSKY, ANA MARIA MARTÌ, GRACIELA BEATRIZ DALEO, LILA PASTORIZA, MARIA ALICIA MILIA, NILDA ORAZI e NORMA SUSANA BURGOS. Io poi ho chiesto e faccio riferimento a quanto già scritto nella lista testi, ai sensi degli artt. 238 e 238 bis e 468

quarto comma, codice di procedura penale, la produzione e allegazione al fascicolo del dibattimento della Sentenza emessa nel cosiddetto processo alle giunte del 1985 in ARGENTINA, nei confronti dei rappresentanti dei componenti delle prime tre giunte militari, cioè VIDELA, AGOSTI, MASSERA, LAMBRUSCHI, GRAFFIGNA, ANAYA, GUALTIERI, LAMI DOZO e VIOLA. Chiedo poi anche la produzione e allegazione al fascicolo del dibattimento della Sentenza emessa da codesta Corte di Assise il 6 dicembre 2000 nei confronti di CARLOS GUILLERMO SUAREZ MASON e SANTIAGO OMAR RIVEROS più altri, si tratta di una Sentenza confermata dalla Corte di Appello nel 2003 e divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Cassazione in data 28 aprile 2004, di queste Sentenze, Primo Grado, Secondo Grado e Cassazione chiedo la produzione, insieme a tutti gli atti dibattimentali, quindi alla trascrizione delle varie testimonianze sentite in quel processo. E infine chiedo Presidente, perché si tratta comunque ritengo di prove documentali che possono aiutare, soprattutto i Giudici Popolari a comprendere i fatti di cui parliamo di alcune videocassette, una riguarda una sorta di confessione, intervista di ADOLFO SCILINGO, ADOLFO

SCILINGO figura anche nella lista testimoni, dovrà essere sentito eventualmente e forse ottimisticamente perché è detenuto in ARGENTINA, è stato condannato per fatti analoghi, in quanto faceva parte anche lui per un certo periodo dell'ESMA e in SPAGNA non conoscono forse l'ergastolo, ma gli hanno dato seicentoquarant'anni, che credo che sia un po' peggio dell'ergastolo e soprattutto ottimisti per pensare che possa scontarli tutti, comunque chiedo che sia acquisita questa intervista di SCILINGO che riguarda i voli della morte e ciò che accadeva all'ESMA. Poi ho un'intervista che è ITALO MORETTI che sarà il mio primo teste, perché confido nella sua capacità di sintesi per introdurre un po' gli argomenti di cui parleremo, si tratta di un'intervista che ITALO MORETTI fece nel 1982, dicembre '82 all'Ammiraglio MASSERA, MASSERA inizialmente era tra gli imputati di questo processo ma in quel momento la sua posizione è stata stralciata, perché per un ictus che l'ha colpito credo un anno fa, un anno e mezzo fa, vi è stata una sospensione del processo nei suoi confronti e il G.I.P., il Dottor MANCINETTI, ha disposto proprio ieri una perizia psichiatrica e

che comunque dovrebbe dirci in maniera definitiva se sia in grado di seguire in maniera cosciente eventualmente il processo. Poi chiedo la produzione di questo volume, che il Presidente già conosce bene, "NUNCA MAS", il "NUNCA MAS" è un rapporto molto dettagliato che è frutto del lavoro della CONADEP, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas che venne istituita con il ritorno della democrazia nel dicembre '83 da RAUL ALFONSINO (trascrizione fonetica), a presiedere questa prestigiosa commissione fu ERNESTO SABATO, ultra novantenne, credo che sia ancora in vita ma non me la sono sentita di invitarlo come teste, ho indicato invece alla lista testi MAGDALENA RUIZ GUINAZÙ, che è una Giornalista Argentina, che fece parte della commissione e nell'ambito della commissione, se non ricordo male si occupò in maniera proprio specifica dell'ESMA, quindi il "NUNCA MAS" è in versione italiana, ne chiedo la produzione. Così come chiedo la produzione di questo libro "IL VOLO" di HORACIO VERBITSKY, anche lui indicato nella mia lista testi, si tratta di una lunga intervista confessioni di SCILINGO di cui ho parlato prima, resa a questo prestigioso Giornalista scrittore argentino. C'è un'ultima

richiesta di produzione che non avevo potuto fare nella lista, perché ne sono venuto in possesso solo da pochi giorni Presidente ed è questo dvd che si chiama "SECONDA PATRIA D'ITALIA E GOLPE IN ARGENTINA" in questi anni ho avuto modo di visionarne tante, per ragioni proprio legate a questo processo e ritengo che questo sia il migliore dal punto di vista della ricostruzione storica tra quelli che ho avuto modo di visionare, tra l'altro vi sono documenti dell'epoca che il Presidente immagino vedrà anche con interesse, per esempio nel precedente processo abbiamo a lungo parlato della "Strage di EZEZA" del 20 giugno '73 quando PERON rientra in ARGENTINA e accade quello scontro tra destra e sinistra peronista, che finisce con decine di giovani uccisi, ci sono qui delle immagini proprio di quel giorno, della... immagino reperti televisivi di quel giugno del '73, come ci sono immagini anche dell'altro episodio singolare, che poi ha un'importanza perché semina uno snodo nel precipitare anche degli eventi, che è rappresentato da quel primo maggio del '74, quando nella PLAZA DE MAYO avviene quella specie di scontro tra PERON e i giovani peronisti e i montoneros che si concluderà con l'abbandono della

piazza e non solo della piazza da parte montoneros, l'inasprirsi della lotta armata e poi avrà come epilogo quella tremenda reazione rappresentata dal golpe, quindi anche di questo dvd io chiedo la produzione e la visione ovviamente in dibattimento, grazie!

PRESIDENTE: le Parti Civili? L'Avvocato Gentili!

AVV. GENTILI: Avvocato Gentili Difensore di Parte Civile, naturalmente le richieste testimoniali non possono divergere da quelle del Pubblico Ministero, per la parte generale diciamo ha omesso di indicare i testi e mi rifaccio totalmente chiedendone l'esame anche da parte nostra dei testi indicati dal Pubblico Ministero. La parte speciale, come avrà visto il Signor Presidente e il Signor Giudice Relatore dalla nostra istanza, sono gli stessi nomi e non poteva essere diversamente, sono i nomi delle persone sentite durante le indagini preliminari e strutturate diversamente, per esempio strutturate a seconda dei singoli imputati, per cui c'è un'indicazione per i testi che parlano dell'imputato ACOSTA, ce n'è un altro per i testi che parlano dell'imputato ASTIZ, un'altra per i testi che parlano dell'imputato FEBREZ, secondo una diversa strutturazione degli stessi nomi. Una cosa

diversa in più, anche se credo implicita nelle richieste del Pubblico Ministero ma rese comunque esplicita nella nostra istanza, è l'acquisizione di tutti gli atti dibattimentali, quindi dalle registrazioni magnetofoniche, alle trascrizioni, ai verbali, agli allegati di tutti gli atti dibattimentali del processo a carico di RIVEROS e SUAREZ MASON. Si tratta spesso degli stessi testimoni indicati dal Pubblico Ministero, ma è evidente l'esigenza della Difesa di Parte Civile e della stessa Accusa, pubblica e privata, ad avere quelle deposizioni per integrare testi eventualmente mancanti o integrare deposizioni eventualmente incomplete. È un lungo lavoro che altra Corte con gli stessi... lo stesso Presidente ha fatto ed è un lavoro che sarebbe assurdo non acquisire nei limiti e con la discussione dialettica che sarà indispensabile. Quindi tutti gli atti dibattimentali del processo che ho indicato. Il secondo punto è la Sentenza della Camera Nacional Desaparicion Criminal e Colezional Federal della capitale federale nei confronti della giunta, la Sentenza del 9 dicembre '85, ed è Sentenza estremamente utile, sia per capire quello che è accaduto e sia perché tratta esplicitamente

del sequestro dei PEGORARO, cioè di GIOVANNA e SUSANNA BEATRIZ PEGORARO come uno dei capi d'imputazione contestati agli imputati, cioè alla giunta politica e suprema. Chiediamo l'acquisizione della Sentenza della Corte di Appello di PARIGI relativa a ASTIZ, la Corte di Appello di PARIGI ha condannato l'allora Capitano ASTIZ all'ergastolo, alla reclusione perpetua, per il sequestro di due Suore francesi poi eliminati, non c'era allora prova dell'eliminazione, c'era prova del sequestro e per questo il Capitano ASTIZ che si era finto uno dei familiari interessati per acquisire informazioni è stato condannato per aver istigato e poi eseguito il sequestro di queste due Suore francesi poi eliminate come tanti altri e come le vittime di cui ci stiamo occupando. Chiediamo poi il rinvio a giudizio, 22/01/'99 del Giudice Federale ALFREDO BAGNASCO, il rinvio a giudizio riguarda l'ESMA e riguarda quindici casi di sequestro di neonati di donne detenute clandestinamente e poi liquidate al sopresse all'ESMA nella quasi totalità, è un documento di estremo interesse, verrà poi ravvivato dalla deposizione personale di BAGNASCO non più Giudice Federale ora, il problema della deposizione del

Giudice è stato risolto nell'altro processo, sia in Primo che in Secondo Grado i Giudici Argentini, sia dalla Sentenza di Cassazione che ha rivelato la non medesimezza dei processi e quindi la tersietà di questi Giudici, la possibilità di deporre come testimoni, in questa lunga risoluzione il rinvio a giudizio, settanta pagine, sono esaminate le posizioni funzionali tranne ASTIZ di tutti gli imputati del presente processo, esaminati negli atti, nelle testimonianze, nelle prove. Ecco, sono tutti elementi di cui si chiede l'acquisizione e già elencati nell'istanza, perché relativi a... gli altri processi, grazie!

PRESIDENTE:

chiedo scusa, avevo ommesso un particolare che è importante, nella lettura del capo d'imputazione, anche se non sono presenti gli imputati per conoscenza migliore dei Giudici Popolari diamo lettura del capo d'imputazione che è comunque breve. Il reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso, 575, 573 numeri 3 e 4 in relazione all'art. 61 numero 4 del codice penale, per avendo agendo di concerto ed in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nell'ambito del processo e di organizzazione

nazionale instaurato dalla dittatura militare in ARGENTINA con il golpe del 24 marzo del 1976 nelle loro rispettive qualità - dunque MASSERA è stato stralciato - gli altri imputati con le qualità di Ufficiali della Marina facenti del gruppo detto TAREA 332 istituito presso la Escuela Superior de Mecanica dell'Armada, ESMA, cagionato la morte dopo averne disposto e adoperato il sequestro e dopo averli sottoposti a tortura ANGELA MARIA AIETA, sequestrata il 5 agosto '76, di GIOVANNI e SUSANNA PEGORARO, entrambi sequestrati il 18 giugno '77, con le aggravanti di aver commesso i fatti con premeditazione e adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso le persone in BUENOS AIRES tra l'agosto del 1976 e il dicembre del 1977. Prego Avvocato!

AVV. BRIGIDA:

sono l'Avvocato Brigida, Difensore di Parte Civile. Mi associo alle richieste di prova così come espressa dal Pubblico Ministero e dall'Avvocato di Parte Civile Marcello Gentili, in più faccio notare ma ciò pare ultroneo che la Parte Civile per la quale mi sono costituito è il Signor LEOPOLDO GULLO, già indicato come testimone nella lista ai sensi dell'art. 468 prima comma dall'Avvocato Marcello Gentili e comunque io ne faccio richiesta

di esame ai sensi dell'art... comunque ai sensi dell'art. 208 stante ovviamente la duplicità del ruolo rivestito dalla Parte Civile, grazie!

AVV. MAGORNO: Avvocato Magorno, Difensore di Parte Civile, mi associo alle richieste così come formulate dal Pubblico Ministero e dall'Avvocato Gentile e chiedo ai sensi dell'art. 208 del codice di procedura penale l'esame di GULLO UMBERTO CARMELO nella sua qualità di parte processuale.

PRESIDENTE: Avvocato De Figueiredo!

AVV.DE FIGUEIR: la Presidenza del Consiglio non può che associarsi alle richiesta avanzate dal Pubblico Ministero e dall'Avvocato Gentili Parte Civile totalmente, grazie!

PRESIDENTE: non c'è nessun altro delle Parti Civili? E i Difensori degli imputati, prego!

AVV.DE ANGELIS: sì, per ACOSTA e ASTIZ l'Avvocato De Angelis, nulla quaestio sul deposito delle Sentenze laddove attengono gli odierni imputati e anche quelle straniere se possono essere rilevanti a conoscere la personalità degli stessi. Si oppone invece al deposito delle trascrizioni, se ho capito bene, del processo, purtroppo non ho sentito benissimo, lei chiedeva anche le trascrizioni...

VOCI: (in sottofondo).

AVV. DE ANGELIS: del processo, ecco, tenuto di fronte... Ecco, su questo si oppone fermamente, perché ritiene che la prova deve essere esercitata qua, nel contraddittorio delle Parti, come si oppone al deposito sia dei libri che delle videocassette proposte dal Pubblico Ministero, in quanto tutte quante dovranno essere sentiti i testi nel contraddittorio delle Parti e poi eventualmente dopo l'escussione dei testi potranno essere depositati questi documenti. Solo per una questione volevo un chiarimento dal Signor Pubblico Ministero, perché accennava a un dvd che non è stato inserito, se ho capito bene sono riportati dei documentari, cioè delle registrazioni di fatti storici avvenuti, in quel caso non si oppone al deposito del dvd, qualora invece non fossero registrazioni di fatti storici irripetibili si oppone.

P.M.: ci sono ovviamente dei filmati dell'epoca e il tutto costruito come un servizio giornalistico, peraltro abbiamo anche l'autore di questo servizio che è presente in aula, voglio anche aggiungere che questo dvd è stato trasmesso il 24 marzo del '76 in occasione del trentennale del golpe più volte sull'emittente SKY, non rappresenta nulla di... non vi è una visione di carte, ecco questo ci tengo a

dire, perché trovo che sia una ricostruzione storica abbastanza asettica di quello che è avvenuto, chiaramente io ritengo che possa essere ritenuta una prova documentale, se per documento si intende, come mi sembra giusto intendere, non soltanto un documento cartaceo ma anche delle immagini e mi pare che il codice in questo senso, la norma espressamente parli anche di immagini che possono costituire un documento, è comunque una cosa che può essere di...

PRESIDENTE: sì, adesso facciamo concludere il Difensore.

AVV.DE ANGELIS: sì, ecco pertanto... no l'ho chiesto io il chiarimento al Pubblico Ministero che gentilmente ce l'ha fornito, ecco io ritengo che siano depositabili solo nelle parti in cui riproduce queste registrazioni storiche e non certo i commenti e le intervista di opinionisti. Per i depositi invece formulati da... richiesti dalla Parte Civile c'è sicuramente una Sentenza, si oppone per il rinvio a giudizio... per la richiesta del deposito del rinvio a giudizio, aveva accennato sessanta pagine, se non erro, del Giudice Federale, per gli stessi motivi suddetti, grazie! E chiedo ovviamente il controesame dei testi indicati dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE: sulle prove testimoniali non ci sono...

AVV. DE ANGELIS: no, non ci sono... grazie!

AVV. MILANI: sì, Presidente Avvocato Milani, HECTOR FEBREZ, difesa HECTOR FEBREZ. Signor Presidente e Signori della Corte, io sarò assolutamente... cercherò di essere sintetico, faccio mie le considerazioni formulate naturalmente dal collega, mi limito però a rappresentare Signor Giudice che io personalmente ritengo che per quanto concerne le richieste di testimonianze orali mi rimetto all'apprezzamento di questa Corte e verificare pertanto quali eventualmente possano essere ritenute ultronee o superflue, per ciò che concerne però la produzione documentale di cui il Pubblico Ministero chiede l'acquisizione, io ho l'obbligo di rilevare e cercherò di seguire un po' l'ordine dello stesso Pubblico Ministero, in primo luogo il rapporto "NUNCA MAS", noi sappiamo, voi sapete senz'altro e questa Corte meglio di noi tutti sa di che cosa si tratta, non fosse altro perché nella vostra Sentenza è stato già specificato, in realtà e mi rivolgo in questo senso ai Giudici Popolari, è in realtà in questo rapporto "NUNCA MAS", un riassunto del lavoro, sicuramente enorme che svolse il CONADEP istituito dal Presidente ALFONSINO, un lavoro che in realtà nella sua completezza è un lavoro di

cinquantamila credo e più pagine, il rapporto "NUNCA MAS" altro non è che un riassunto di questo lavoro fatto dal CONADEP, lavoro assolutamente minuzioso, specifico in tutti gli elementi, ma se si concede l'ammissione di un riassunto è ovvio che il riassunto è per sua stessa definizione in fondo un'opera di carattere interpretativo, cioè colui il quale redige e predispone questo riassunto non può ovviamente prendere in considerazione tutti gli elementi ma semplicemente indicare quelli che a suo sommo parere ritiene più opportuno, i paragoni sono noti o comuni per quanto riguarda le interviste per esempio di carattere giornalistico, noti sono le contestazioni che si fanno nei processi per diffamazione e le osservazioni sono francamente le medesime, quindi o si acquisisce per intero il lavoro del CONADEP o acquisire il rapporto "NUNCA MAS" questo Difensore ritiene che sia assolutamente inconcepibile. Analoghe argomentazioni sono da, a mio parere, da fare per l'acquisizione del libro "IL VOLO", il libro "IL VOLO" è in realtà un libro che nasce come giustamente dice il Pubblico Ministero da un'intervista confessione del Capitano ADOLFO SCILINGO sui voli della morte, anche questo libro però è indiscutibilmente un'opera fatta, voglio

dire, da una persona e non voglio certo parlare di romanzo, ci mancherebbe altro, però è un'opera di carattere interpretativo, quindi in ogni caso e necessariamente contiene delle opinioni di carattere assolutamente personale, ed è per questi stessi motivi che ancora una volta questo Difensore si impone, si impone altresì anche all'acquisizione delle videocassette, in particolare all'acquisizione della videocassetta contenente l'intervista di ITALO MORETTI a MASSERA, non lo si può oltretutto acquisire a mio parere neanche ai sensi del 237, laddove viene concesso che tutti i documenti di provenienza dell'imputato, quindi in questo caso anche la videocassetta, potrebbero essere acquisiti su richiesta di ciascuna parte, è ovvio rilevare che il MASSERA non è imputato, in questo momento in MASSERA non è imputato, quindi a mio parere l'acquisizione della videocassetta non è consentita, dicasi lo stesso per quanto riguarda l'altra appunto videocassetta, per ciò che...

PRESIDENTE:

chiedo scusa, non è consentita perché sarebbe in violazione di quale norma?

AVV. MILANI:

in violazione sostanzialmente e il disposto sia del 234 perché non rispetta comunque i requisiti previsti dal 234 e non può essere a mio parere

neanche ammessa in forza dell'art. 237, perché comunque il MASSERA era appunto imputato in questo procedimento e francamente acquisire una videocassetta contenente un'intervista a MASSERA che era imputato ma che non lo è più, è un implicito a mio parere di violazione del diritto di difesa che il MASSERA potrebbe avere, quindi per questo...

PRESIDENTE:

cioè l'intervistatore non era un organo di Polizia insomma.

AVV. MILANI:

no, certo che no, però comunque sia per quanto io ritengo a mio parere non può essere acquisita, per ciò che concerne le Sentenze...

VOCI:

(in sottofondo).

AVV. MILANI:

con il 197 bis certo. Per quanto riguarda le Sentenze irrevocabile ovviamente nulla quaestio, per quanto concerne gli atti di cui si chiede l'acquisizione, quindi i verbali assunti in contraddittorio, credo che sia comunque fermo diritto di questi Difensori, credo tutti unanimemente di rilevare... del quinto comma dell'art. 238 laddove comunque è concesso alle Parti che vengano appunto risentite queste persone in ogni caso, da ultimo Presidente e concludo, mi riferisco alla richiesta di acquisizione fatta dalla Parte Civile della risoluzione di rinvio a giudizio nel

procedimento penale tenutosi in ARGENTINA a carico di MASSERA ed altri. Non credo che possa trovare a rigore di norme di procedura penale, appunto, l'acquisizione di una richiesta di rinvio a giudizio. Non si tratta in questo caso, appunto, di una Sentenza, appunto, divenuta irrevocabile italiana o straniera qualora riconosciuta, quindi credo che comunque non possa trovare in alcun modo ingresso in questo processo. Le richieste istruttorie di questo Difensore sono ovviamente quelle assolutamente comuni, il controesame con per legge di tutti i testi, intendo quindi così concludere anche per lasciare la parola ai colleghi!

PRESIDENTE: prego!

AVV. PALLESCHI: Avvocato Palleschi per l'imputato VILDOZA, per quel che attiene alle richieste istruttorie si chiede il controesame di tutti i testi indicati dalla Procura della Repubblica, dal Pubblico Ministero quindi, nonché dei testi indicati dalle Parti Civili che sono costituite. Per quel che riguarda delle brevi osservazioni, Presidente e Giudice della Corte, sulle richieste istruttorie che sono state avanzate dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili, facendo mie in parte le osservazioni che hanno già svolto i colleghi che assistono gli altri

coimputati. Sottolineo alcuni punti, in ordine alla richiesta di acquisizione di produzione delle videocassette e del dvd mi sembra che quel che diceva pochi secondi fa il Pubblico Ministero si tratterebbe sostanzialmente di testimonianze, di dichiarazioni rese da persone in qualche modo che sono venute a conoscenza dei fatti che costituiscono l'oggetto di questo procedimento penale. Le possiamo considerare sotto un profilo di... sotto un profilo procedurale e quindi di acquisizione di una prova documentale al fascicolo del dibattimento assolutamente equipollenti, io ritengo, a delle dichiarazioni scritte, in quanto tali atti non irripetibili, e quindi visto e considerato che il legislatore ha stabilito delle condizioni ineliminabili in presenza delle quali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento, scritti o comunque documenti, visto che si parla di prova documentale, io ritengo che questi prodotti che vuole acquisire al fascicolo del dibattimento il Pubblico Ministero non possano essere, appunto, acquisiti in quanto le persone che hanno rilasciato quelle dichiarazioni come persone informate, appunto, che sono venute a conoscenza dei fatti omicidiari che costituiscono l'oggetto di

questo procedimento penale potranno riferirli nel corso del dibattimento e da quello che ho capito peraltro tutti o quasi tutti sono stati indicati nella lista testi del Pubblico Ministero e delle Parti Civili. Questo con riferimento alle videocassette e al dvd. Con riferimento ai trattati o comunque sia agli elaborati, agli scritti di cui il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione io ritengo che questo sia un processo che non abbia ad oggetto né un regime e né un'epoca storica, è un processo che ha ad oggetto dei fatti delittuosi asseritamente commessi da determinate persone, ancorché questa vicenda si inserisca inevitabilmente in un contesto storico, ma come peraltro accade spesse volte. Il Giudice e quindi la Corte di Assise dovrà valutare alcuni episodi con riferimento a determinate persone. Non vedo quale attinenza possano avere questi scritti, questi trattati e queste raccolte di informazioni che sicuramente saranno ineccepibili, ma sotto il profilo della cronaca, però altro mi sembra che nella stessa richiesta di rinvio a giudizio il Pubblico Ministero ha fatto... ha usato l'espressione "riassunto sintetico" e io direi che, voglio dire, è pur vero che è necessario

inquadrare, appunto, l'episodio delittuoso in contesto, ma già lo ha fatto egregiamente il Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio e negli atti precedenti e successivi e quindi penso, diciamo, che questi trattati, questi scritti non... non faciliterebbero il compito della Corte che è quello invece della ricerca della verità, dell'accertamento della verità e dei fatti che costituiscono oggetto del processo, ma utilizzando quelli che sono i documenti veramente indispensabili. Sulle Sentenze non obietto nulla visto che sono ovviamente acquisibili ex art. 238 bis del codice di rito, in relazione ai verbali degli altri procedimenti penali, mi riporto alle considerazioni che ho fatto con riferimento alla acquisibilità degli scritti e di testi e simili, vale a dire sì, sono acquisibili ai sensi dell'art. 238, quindi la mia osservazione non è su una non producibilità e non acquisibilità al fascicolo per una preclusione procedurale, però ritengo che la Corte di Assise debba valutare la ammissibilità delle prove documentali, quindi la attinenza dei verbali di cui si chiede l'acquisizione ai fatti che costituiscono oggetto del processo che ci vede oggi impegnato. Orbene, visto che il Pubblico

Ministero nel chiedere e le Parti Civili, la acquisizione di questi documenti, essi stessi hanno sottolineato che si tratta di verbali di altri processi che hanno avuto ad oggetto fatti distinti, quindi fatti diversi, mentre questo processo ha ad oggetto determinati episodi delittuosi e vede imputate determinate persone, quindi non vedo quale attinenza possano avere la produzione di verbali che si riferiscono ad altre vicende, egualmente drammatiche, egualmente penose ma che ripeto, non sono afferenti a quello che è l'oggetto di questo procedimento penale. E In questo senso io concludo.

PRESIDENTE: sì.

AVV. PERFUMO: Avvocato...

PRESIDENTE: dei Difensore chi è ancora che deve prendere la parola, dei Difensori degli imputati?

AVV. PERFUMO: Avvocato Fabrizio Perfumo, Difensore di fiducia, di ufficio, chiedo scusa, di ANTONIO VANEK. Mi associo ovviamente alle richieste dei Difensori che hanno parlato prima di me, le vado per ordine anche della Corte e dei Giudici Popolari a riepilogare velocemente. Quindi c'è richiesta per quanto attiene ai mezzi istruttori del controesame dei testi del Pubblico Ministero e delle Parti Civili. Ribadisco l'opposizione alle trascrizioni del

precedente processo di questa Corte di Assise, specificamente ex art. 238 comma quinto. Ribadisco ulteriormente la posizione all'acquisizione delle videocassette e del dvd che a me paiono, a mio modesto parere atti assolutamente ripetibili, la loro acquisizione tout court a questo processo costituirebbe una grave violazione del principio del contraddittorio. Infine per quanto attiene ai libri in specifico sono nella migliore delle ipotesi delle libere interpretazioni, nel caso invece del lavoro meritorio svolto dalla "CONADEP", di un estratto che pertanto o viene acquisito in toto o ci dà degli elementi assolutamente soggettivi. Ringrazio!

PRESIDENTE:

non ci sono altri Difensori degli imputati. Non so, sulle opposizioni che hanno espresso i Difensori degli imputati se vuole prendere la parola il Pubblico Ministero altrimenti diamo la parola ai Difensori di Parte Civile.

P.M.:

beh, per quello che riguarda gli atti relativi al processo già celebrato io ritengo che non vi sia nessun problema nell'acquisizione della Sentenza di Primo Grado o di Secondo Grado e della Sentenza di Cassazione, come degli atti relativi. Ovviamente mi rendo anche conto che non è che per quello che mi

riguarda l'eventuale rigetto della allegazione al dibattimento di quegli atti possa rappresentare un grosso handicap per l'Accusa, si tratterebbe comunque di fatti che a mio avviso i testi indicati nella lista potrebbero con altrettanta esaustività riferire direttamente al Collegio. Soprattutto non mi pare che l'acquisizione di questi atti in qualche modo provochi un pregiudizio per gli imputati, si tratta nella sostanza di testimonianze su quello che era lo sfondo in cui queste vicende sono accadute ed è evidente che una volta chiarito quale era lo sfondo poi il lavoro maggiore, quello a cui è chiamata questa Corte di Assise come già è stato un primo processo, è quello di valutare la responsabilità di chi è chiamato a rispondere in questa sede di questi fatti, cioè degli imputati e che sono solo purtroppo virtualmente portati, nessuno è presente, dinanzi a Voi, in relazione ai fatti di cui sono individualmente accusati. Non mi pare che la visione di queste cassette di cui ho chiesto l'acquisizione così come l'acquisizione del "NUNCA MAS", possa in alcun modo pregiudicare, come dire, una sorta di presunzione di non colpevolezza degli imputati, perché poi è questa in definitiva l'unica cosa che la Corte di Assise in questo

momento è tenuta a garantire. Non credo che ci sia in seguito ad eventuale ammissione da parte della Corte di Assise di tutti... di tutte queste produzioni che ho detto, alcuna violazione concreta dei diritti della Difesa e quindi chiedo ovviamente... insisto nella... nel richiedere la produzione di quanto detto prima.

PRESIDENTE: prego Avvocato dello Stato!

AVV.DE FIGUEIR: ma Presidente, ovviamente come ho già detto prima, non parlo tanto per Lei che ha avuto occasione di conoscere tutto quello di cui si parla, ma soprattutto per il Signor Giudice a latere e per i Signori Popolari. Qualche osservazione in appoggio alle richieste del Signor Pubblico Ministero e dei colleghi di Parte Civile. In ordine ad una parte della imputazione cosa si dice? Si dice che i fatti per i quali sono processati gli imputati si sarebbero svolti nell'ambito del processo di riorganizzazione nazionale instaurato dalla dittatura militare argentina con il golpe del 24 marzo 1976. Cioè questi fatti sono inseriti in un contesto storico che è lontano e geograficamente e nel tempo da quello che è il contesto italiano. MI spiego: se in questa Corte si dovesse trattare di qualcosa che si sarebbe verificato nei lontani

oramai e per fortuna anni di piombo, terrorismo nero e terrorismo rosso, tutto ciò sarebbe noto ai rappresentanti del popolo in questa Corte, fanno parte della storia della nazione, sono noti! I fatti di cui invece si dovrà discutere e che dovranno essere esaminati da codesta Corte sono qualcosa che forse sì, forse no, forse a fondo da qualcuno, forse da nessuno, forse superficialmente, penso da quest'ultima ipotesi, non sono conosciuti nel loro non tanto in dettaglio ma nella loro reale consistenza, dagli appartenenti a codesta Corte. Sono fatti nei quali è necessario inserire i fatti più particolari la cui commissione, la cui commissione è attribuita agli imputati. Senza questa conoscenza del contesto storico e anche geografico dell'epoca in cui inserire questi fatti, a mio avviso e questo non sono offesa o sfiducia nell'interesse della Corte, codesta Corte non sarebbe in grado a mio avviso di comprendere a fondo di che cosa si sta parlando. Nell'altro processo, nell'altro processo, e richiamo in particolare le richieste del collega Avvocato Gentili di produzione di atti del precedente processo e non voglio passare all'esame degli articoli 234 e seguenti che a mio avviso

consentirebbero di accogliere la richiesta dell'Avvocato Gentili, ricordo al Signor Presidente che lo ricorderà meglio di me, vennero prodotti ufficialmente proprio in quanto, e quindi è giurisprudenza di codesta Corte, prove di fatti che era necessario acquisire al processo per conoscere i fatti in dettaglio attribuiti agli imputati, vennero acquisite... vennero acquisite una serie di documenti peraltro come lei ricorderà proprio prodotti da questa Parte Civile. Mi riferisco alla copia ufficiale di quella che in ARGENTINA è chiamata la "sentenza", la documentazione integrale degli ordini di operazione in base ai quali dovevano operare in ARGENTINA secondo gli obblighi di disciplina militari imposti da quella giunta, le Forze Armate Argentine, ordini di operazioni in attuazione dei quali in dettaglio venivano compiute le azioni riconosciute poi criminosi nell'altro processo. Vennero prodotte le mappe nelle quali erano situati i vari campi di detenzione clandestina, vennero prodotti anche e ammessi dalla Corte, come lei ricorderà dopo attento esame di quelli ammissibili e quelli non ammissibili, le registrazioni del processo che si era concluso con la sentenza. Tutto questo contesto

al di là di quello che può essere utilizzato o può non essere utilizzato come prova contro gli imputati per i fatti specificamente loro attribuiti, non può non essere considerato come elemento essenziale per comprendere quale era il contesto storico nel quale vanno necessariamente inseriti i fatti di cui oggi si discute. Credo di essere stato sufficientemente chiaro, forse anche troppo, mi sono espanso un po' troppo, però per questa Parte Civile che non ha richiesto alcuna produzione, non ha richiesto prove testimoniali perché già sufficientemente ed esaurientemente richieste dal Signor Pubblico Ministero e dagli Avvocati, dagli altri Avvocati di Parte Civile, non può però non insistere nell'interesse dello Stato nell'acquisizione del contesto documentale e probatorio già avanzato, ripeto, dal Signor Pubblico Ministero e dai colleghi della Parte Civile. Questa era soltanto l'intenzione di dare con questo mio dire, uno strumento di interpretazione conforme al diritto delle richieste del Pubblico Ministero e delle altre Parti Civili. Signor Presidente, grazie!

PRESIDENTE: prego!

AVV. MANICA: Avvocato Manica di Parte Civile, sono telegrafico

perché parte di quello che avevo in mente lo ha già anticipato l'Avvocato dello Stato, quindi non ripeterò nulla sulla opportunità, anzi necessità di inquadrare questi eventi che sono indietro nel tempo e nello spazio lontani, in un contesto storico di modo che si abbia una conoscenza precisa del contesto e quindi del terreno nel quale questi fatti si sono sviluppati. Questo vale quindi per la prova documentale ai sensi del duecento... dell'art. 234 di rito e perché no, anche della richiesta di rinvio a giudizio della quale la Corte potrà farne esame... esame critico e uso per trarne elementi di giudizio o di informazione. Per quanto riguarda l'acquisizione degli atti... degli atti dei verbali del precedente procedimento sono perfettamente d'accordo su quello che dice il collega della Difesa degli imputati che la prova come è noto, secondo quello che prevede l'attuale codice di rito, si forma al momento del dibattimento, ma è anche evidente che questa acquisizione da parte nostra è stata chiesta ai sensi dell'art. 468 comma quattro bis e quindi con il filtro specifico lì previsto e che quindi la Corte potrà ben accogliere questa richiesta nei limiti che il codice di rito prevede. Mi associo

per tanto alla richiesta di prova del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE: nessun'altro? Sulle prove testimoniali non c'è contrasto e quindi possiamo ammettere intanto senz'altro le prove testimoniali che sono state proposte. Sulle altre prove ci riserviamo e non perdiamo tempo, anziché ritirarci in Camera di Consiglio alla prossima udienza scioglieremo la riserva e decidere al riguardo. Quindi possiamo fissare senz'altro le udienza per l'inizio delle prove testimoniali. Il Pubblico Ministero informalmente aveva espresso il pensiero di non fissarle prima delle ferie estive anche per una difficoltà di citazione di questi testimoni che non sono in ITALIA, insomma, sono tutti fuori, no, perché c'è qualcuno che potrebbe essere chiamato anche prima.

AVV.DE FIGUEIR: mi scusi Presidente, io mi associo alla osservazione del P.M...-

PRESIDENTE: sì.

AVV.DE FIGUEIR: ...aggiungendo memore di quello che è successo la volta scorsa, e che Lei ricorderà, oltre al problema della notifica, visto che i testi sono numerosi, c'è anche il problema...

PRESIDENTE: per i soldi?

AVV.DE FIGUEIR: no, la...

PRESIDENTE: quello è il problema principale.

AVV.DE FIGUEIR: scusi! Lo abbiamo... ce lo stiamo leggendo su tutti i giornali, non lo diciamo.

PRESIDENTE: di chi li deve pagare, questo è il problema.

AVV.DE FIGUEIR: tanto lo sappiamo!

PRESIDENTE: perché siccome non ci sono...

AVV.DE FIGUEIR: collegato anche a questo, c'è il problema da parte ovviamente dell'amministrazione dello Stato di organizzare una accoglienza semplicemente dignitosa ma anche, no, funzionale allo svolgimento delle udienze e quindi calibrare le venute, le autorizzazioni, i voli, eccetera eccetera, di tutte queste persone in modo che poi non si possano scombinare, non si possano... non debba essere scombinato l'ordine delle udienze che verrà fissato, quindi sono pienamente d'accordo ad andare...

PRESIDENTE: lei si può far carico insieme al Pubblico Ministero di organizzare questa cosa e insieme al nostro valido...

AVV.DE FIGUEIR: come era quella del Vangelo? Lungi... no, l'amaro calice!

PRESIDENTE: no, perché lei con le sue aderenze...

AVV.DE FIGUEIR: no, io non... le aderenze sono magari da qualche

altra parte facendo le corna, però diciamo che potremmo adoperarci!

PRESIDENTE: eh, perché lì il problema è quello dell'anticipazione delle spese di viaggio, insomma.

AVV.DE FIGUEIR: e sì, ma è un problema che richiede un po' di tempo, la volta scorsa devo dire avendo anche la Presidenza del Consiglio dei testi suoi e avendo la Presidenza del Consiglio una dotazione monetaria più consistente, almeno da quella che vidi del Ministero di Grazia e Giustizia, fu già abbastanza complicato.

PRESIDENTE: e quindi questa volta non si può usare lo stesso canale insomma?

AVV.DE FIGUEIR: forse sì e forse no, ma io non... non prendo impegni. Però ecco...

PRESIDENTE: almeno...

AVV.DE FIGUEIR: ...sicuramente questa Parte Civile si adopererà, però ecco, c'è questa necessità di non... di andare in là, io direi anche ottobre, perché è meglio farlo tardi e bene che farlo presto e male. Grazie!

PRESIDENTE: va bene, non ci sono voci contrarie a questo riguardo?

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: il Pubblico Ministero aveva intenzione di iniziare con quali testi?

P.M.: Presidente, io fin dove possibile desidererei proprio seguire l'ordine anche cronologico dei testi così come li ho indicati nella mia lista, perché...

PRESIDENTE: va bene MORETTI...

P.M.: sì.

PRESIDENTE: ...non è un...

P.M.: per MORETTI ITALO non c'è problema perché sta a ROMA.

PRESIDENTE: anche CALAMAI è...

P.M.: CALAMAI sì, è in ITALIA.

PRESIDENTE: sì.

P.M.: anche JULIO VELASCO è in ITALIA.

PRESIDENTE: appunto. Quindi per la prima udienza potremmo sentire questi tre o quattro, e chi altro?

P.M.: ecco, e magari facciamo una prima udienza solo con questi tre, in maniera tale da...

PRESIDENTE: e c'è poi anche BECHIS che forse potrebbe venire, no?

P.M.: anche perché lo dico prima io li ho ottimisticamente inseriti nella lista testi, però temo che sia per quello che riguarda SCILINGO che per quello che riguarda RICCARDO MIGUEL CAVALLO, anche lui detenuto in SPAGNA, per fatti, diciamo, in qualche modo connessi a questi, ci sarebbe un

problema di traduzione, estradizione, eccetera, ma è anche questa la ragione per cui io volevo in qualche modo... non è per fare uno sgambetto alla Difesa, per carità! Ma introdurre una pagina importante in questa vicenda, che è rappresentata dalle dichiarazioni di SCILINGO attraverso sia la lettura di questo libro, "IL VOLO" e comunque attraverso l'esame di VERDINI che in qualche modo ne parlerà e poi attraverso un documento ancora più importante perché io capisco quando la Difesa oppone, "sì, però uno scrive un libro e poi lo infarcisce di considerazioni personali", eccetera eccetera, ma qui c'è un documento autentico, inequivocabile che è una intervista che si può vedere in un filmato di SCILINGO che parla di queste cose atroci. Per me io rinuncio volentieri a far venire dalla SPAGNA, SCILINGO ma insisterei per vedere questo filmato, ecco.

PRESIDENTE:

va bene. Dicevo...

P.M.:

no, io direi per la prima udienza Presidente, andrebbero bene solo questi primi tre testi.

PRESIDENTE:

va bene.

P.M.:

cioè, MORETTI, CALAMAI e JULIO VELASCO.

PRESIDENTE:

io per i testi che non potessero venire dall'estero c'è anche il sistema della videoconferenza forse

che è praticabile eh, perché noi lo stiamo facendo...

P.M.: sì, no ma per quello che mi è stato detto e assicurato, io ho informalmente contattato tutti i testi che dovrebbero venire dall'ARGENTINA e mi hanno tutti assicurato la loro disponibilità.

PRESIDENTE: va bene, è meglio, perché anche la videoconferenza non è che sia un risparmio, perché costa molto anche quella.

P.M.: sì sì, appunto!

PRESIDENTE: allora ad ottobre va bene per tutti, insomma, ad ottobre?

P.M.: sì.

PRESIDENTE: e come giorni della settimana noi abbiamo nell'altro processo che stiamo facendo due udienze alla settimana, a parte poi gli altri processi ancora, però se noi le prenotiamo le udienze... quante udienze alla settimana volete fare?

P.M.: io credo che forse sarebbe opportuno limitarci ad una.

PRESIDENTE: una facciamo?

P.M.: credo eh, poi non lo so.

PRESIDENTE: cioè vi sta bene, per quelli che vengono da fuori fare una udienza alla settimana anziché farne due consecutive e magari...

P.M.: no, forse ci sono problemi di tipo pratico che suggerirebbero di prenotare i biglietti in un numero maggiore, vero?

VOCI: (in sottofondo).

P.M.: no, è uguale. Perché qui bisogna vedere, il problema si pone per quelli che vengono da BUENOS AIRES, può darsi che...

PRESIDENTE: no, ma dicevo adesso gli Avvocati, adesso a parte se è meglio fare due udienze una settimana sì e una settimana no oppure una udienza alla settimana, ecco, questo dovete dirlo voi.

VOCI: (in sottofondo).

P.M.: allora forse a questo punto è meglio due udienze in una settimana...

PRESIDENTE: anche per agevolare i Difensori che vengono da fuori.

P.M.: ...e poi...

PRESIDENTE: quelli che vengono dall'ARGENTINA non è che possono fare avanti e indietro, invece forse loro da MILANO riescono pure in una giornata a fare senza pernottare.

P.M.: sì.

VOCI: (in sottofondo).

P.M.: per me andrebbe bene fare due udienze a settimana con uno stacco di due settimane tra...

PRESIDENTE: a settimane alterne?

P.M.: cioè una settimana due udienze, quella successiva niente e l'altra altre due.

AVV.DE FIGUEIR: due a settimane alterne credo che sia più comodo anche per organizzare la venuta...

PRESIDENTE: va bene.

AVV.DE FIGUEIR: ...proprio dei testi.

PRESIDENTE: quindi bisogna fare per forza il giovedì e venerdì e quindi cominciamo allora con il 5 e 6 ottobre, vogliamo fare così?

P.M.: va bene. Quindi io per il 5 ottobre, Presidente se Lei è d'accordo.

PRESIDENTE: quei tre, poi il 6 dovrebbero venire già i primi.

P.M.: citerei tre testi, ITALO MORETTI, CALAMAI e JULIO VELASCO.

PRESIDENTE: se qualcuno dovesse essere impossibilitato a venire magari può sostituirlo con qualche altro italiano. Quindi poi possiamo fissare le due udienze successive il 19 e il 20.

P.M.: quindi il 6 ottobre potrebbe venire VERBITSKY e rinuncio a questo punto... insomma saltiamo SCILINGO e CAVALLO, GARCIA e URIEN.

PRESIDENTE: allora le altre due udienze possiamo fissarle il 19 e il 20.

P.M.: va bene.

PRESIDENTE: di ottobre, va bene?

P.M.: per me va bene.

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: l'orario oggi è stata una eccezione, perché oggi è arrivato questo processo dopo che già era stato fissato quello lì se no non lo avremmo neanche fissato. Ne volete fissare ancora oppure vogliamo fissarle poi alla prima udienza?

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: per ora fissiamo queste quattro udienza, va bene?

P.M.: sì, direi di sì, poi magari il 5 vedremo se è possibile...

PRESIDENTE: va bene. Allora l'orario è alle 9:00, voi cercate di venire con un aereo da MILANO e a che ora arrivate?

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: va bene, poi si dice le 9:00 ma insomma, alle nove e mezza al massimo.

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: l'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 61 pagine.

per O.F.T.
Natale PIZZO